

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Marco Rossetti

Cristiano Valle

Pasqualina Anna Piera Condello

Augusto Tatangelo

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

POLIZZA UNIT LINKED -	
DIRITTO	ALLA
CONOSCENZA	NOMI
BENEFICIARI	

Ad. 2/07/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17292/2023 R.G. proposto da:

S

S.p.a., rappresentata e

difesa dall'avvocato Emanuele Belforti, con domiciliazione digitale come per legge

- ricorrente -

contro

BG

, rappresentata dai procuratori speciali VF

e GGM

, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Desiderio

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1009/2023 depositata il 9/05/2023;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2/07/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo FV e GMG, procuratori speciali di BG erede universale di MB deceduto il 2018, chiedevano al Tribunale di Bologna l'ingiunzione a S, società fiduciaria con la quale il *de cuius* aveva intrattenuto rapporti contrattuali sottoscrivendo polizza Linked n. emessa da (già X Ltd), di consegnare tutta la documentazione inerente la suddetta polizza, a seguito di precedente rifiuto della società di indicare il nome dei beneficiari.
2. Il Tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo del 3/08/2020, con il quale ingiungeva alla S la consegna della polizza in oggetto «senza schermatura di nomi». La S proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di competenza del Tribunale di Bologna e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto per illegittimità, inammissibilità, infondatezza della domanda svolta in sede monitoria, con condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
3. Gli ingiungenti resistevano all'opposizione, eccependone l'improcedibilità perché introdotta con citazione e chiedendo, nel merito, il suo rigetto e la conferma del decreto.
4. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1370/2021, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione perché proposta con citazione; rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale; accoglieva nel merito l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alle spese di lite. Avverso detta sentenza VF e GMG, nella veste di procuratori di GB, proponevano appello.
5. La S resisteva in fase d'impugnazione.



6. La Corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza n. 1009 del 9/05/2023, accolto l'impugnazione.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, la S .
8. Resistono con controricorso FV e GMG , quali procuratori speciali di GB .
9. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 2/07/2026, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., dell'art. 111 Costituzione e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché dell'art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per mancanza di valida procura alle liti in favore dell'avvocato Antonio Desiderio. Il motivo deduce essere stato il mandato difensivo conferito all'avvocato Desiderio per la sola fase monitoria, cosicché l'attività processuale posta in essere dal detto legale per le fasi successive, di opposizione al decreto ingiuntivo e di appello era da ritenersi espletata in carenza di idoneo mandato e quindi nulla. Il motivo è infondato, poiché dal mandato alle liti non risultava alcuna limitazione: infatti, la formula utilizzata, riportata nello stesso ricorso della S era del seguente tenore «*di promuovere il procedimento giudiziario, anche di natura monitoria*» e quindi di latitudine tale da ritenersi che il mandato fosse riferito a tutte le fasi di merito, in carenza di una specifica limitazione e come reiteratamente e costantemente affermato da questa Corte, dal cui risalente orientamento questo Collegio non ritiene sussistano ragioni per



discostarsi (Cass. 16/05/2017 n. 12171; Cass. 14/04/1987 n. 3710; con estensione anche alla fase esecutiva: Cass. 15/11/1984 n. 5790).

2. Con il secondo motivo la S. C. fa valere la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 653 cod. proc. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., posto che la Corte d'appello, in adesione alla domanda dell'avvocato Desiderio per GB, conferma il decreto ingiuntivo che il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., aveva revocato. Nella sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia erroneamente supposto l'esistenza di un decreto ingiuntivo, invero palesemente oggetto di revoca come tale irrevocabilmente venuto meno. Su tali errate basi ha provveduto ad «accertamenti» di fatto e diritto inutili ai fini del decidere, nel rispetto dell'art. 653 cod. proc. civ., arrivando a confermare il decreto ingiuntivo revocato in primo grado, in dispositivo utilizzata l'espressione «per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo».

Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha nel dispositivo utilizzato sì la formula, effettivamente impropria, di «conferma» del decreto ingiuntivo, ma ha ad essa premesso quella di accoglimento dell'appello, in tal modo dimostrando di avere inteso riformare la sentenza del Tribunale, che aveva a sua volta revocato il decreto monitorio, cosicché il comando giudiziale, da individuare nella relazione tra dispositivo e motivazione, è chiaro nel senso dell'accoglimento dell'originaria domanda proposta da GB

, come dapprima accolta col monitorio e nonostante la revoca di questo a seguito dell'accoglimento dell'opposizione in primo grado. L'improprietà della formula usata nel dispositivo potrebbe rilevare, viceversa, in termini di procedimento o processo esecutivo nel senso che (Cass. 6/09/2017 n. 20868) l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del

provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.

3. Con il terzo motivo di ricorso la S denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte territoriale non ha correttamente valutato le risultanze processuali (secondo quanto prescrive Cass. 21/12/2022 n. 37382), nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche con rilievo all'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (alla stregua di Cass. Sez. U. 7/04/2014 n. 8053). In particolare la S ritiene che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato la conoscenza in capo a GB

sia dei valori dei premi pagati – come risulta espressamente dal testo della sentenza (in particolare dalle pagg. 5/9 della sentenza d'appello) e dagli atti processuali, ove è trascritto l'estratto conto – sia dell'ammontare del *relictum*.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente indicato l'interesse della coerede GB a conoscere identità di beneficiario (o dei beneficiari) della polizza Unit Linked per valutare la proposizione di un'eventuale azione di collazione, dovendosi tenere conto dell'eventualità che i premi pagati dal B in vita possano essere soggetti ad azione di riduzione. Le censure sono, di poi, inammissibili in quanto, nel richiamare, inidoneamente, la giurisprudenza (Cass. 21/12/2022 n. 37382) relativa all'errore sul contenuto oggettivo della prova non solo non



tengono conto dell'evoluzione successiva della giurisprudenza di questa Corte, ma soprattutto, e per quanto qui rileva, introducono in causa la richiesta di un diverso apprezzamento delle prove e dei documenti. A tal fine, esse richiamano del tutto fuori fuoco l'art. 115 cod. proc. civ., atteso che (Cas. 10/06/2016 n. 11892 quale espressione di giurisprudenza costante) la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Nel riferimento all'omesso esame il motivo è pure inammissibile, atteso che nelle censure l'omissione della Corte territoriale non è riferita a circostanze fattuali, o meglio, a fatti in senso naturalistico, bensì a prove documentali, il che non è consentito, secondo l'interpretazione data da questa Corte alla censura prospettata con il terzo motivo. La stessa pronuncia nomofilattica richiamata dalla difesa della S (Sez. U 7/04/2014 n. 8053) afferma in motivazione che, *«fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»*. L'orientamento è stato successivamente consolidato e ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 3, 16/04/2026, n. 9895) che ha precisato che per «fatto» che deve intendersi non una «questione» o un «punto» della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario



(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo, “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Sez. U., 23/03/2015, n. 5745), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133) e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez. 6-1, ord. 6/09/2019, n. 22397).

4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e 24 e 111 Costituzione e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche con rilievo all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.. La società ricorrente deduce che la Corte di appello ha accolto l’appello proposto da GB _____, pur avendo quest’ultima offerto la prova della totale assenza di un interesse alla ostensione dei dati dei beneficiari – soggetti terzi rispetto al *de cuius* – anche con rilievo all’art. 115 cod. proc. civ., laddove non ha considerato che i fatti non contestati non abbisognano di prove offerte dalle parti. Il motivo è infondato e inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo è il terzo motivo, del quale il quarto costituisce una sostanziale reiterazione. Deve, inoltre, a completamento di quanto scritto in relazione al terzo motivo, aggiungersi che, anche ove si espunga il riferimento errato, da parte della Corte territoriale, alla pag. 8 della sentenza, alla mancata dimostrazione del valore dei premi pagati, la conoscenza dell’identità dei beneficiari è un elemento centrale per identificare il *relictum* e il *donatum* e il valore effettivo dell’asse può essere ricostruito esattamente soltanto se si conosce quanto è stato donato e sia suscettibile di potenziale riduzione per la qualità



soggettiva del beneficiario. In punto di interesse ad agire e di perimetro del chiesto e del deciso questo Collegio intende precisare che un interesse della coerede a conoscere i nomi dei beneficiari della polizza sussiste anche in relazione alla stessa proposizione delle azioni ereditarie, atteso che la conoscenza dei detti nomi, ove si trattasse di congiunti, semmai legati da particolari vincoli affettivi, rileverebbe al fine di valutare l'opportunità di insistere o meno nell'agire in giudizio.

5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia, a dirsi indeterminabile per essere intesa a conoscere un dato della polizza.
7. La decisione di rigetto comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1 *bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione in data 2/07/2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

